

proposta di legge n. 328

a iniziativa del Consigliere Sciapichetti

presentata in data 13 maggio 2013

DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI
NELL'AMBITO DELLA PRATICA FISICA E SPORTIVA

Signori Consiglieri,

in Italia ogni anno decine di migliaia di persone vengono colpite da arresto cardiaco, esse perdono la vita solo perché magari non si è riusciti ad intervenire in maniera tempestiva: è infatti scientificamente provato che molte vite potrebbero essere salvate solo se si intervenisse con la cosiddetta defibrillazione elettrica che, se eseguita entro pochissimi minuti dall'evento, potrebbe risultare risolutiva. Non bisogna dimenticare tra l'altro che, come indicato da alcuni recenti dati, la maggior parte dei decessi per arresto cardiaco avviene nei luoghi di svago e di lavoro.

Si parla sempre più spesso di "catena della sopravvivenza", intendendosi con questo la necessità di prestare una cura immediata ai primi sintomi dell'arresto cardiocircolatorio ed il primo "anello" della catena sarebbe costituito proprio dall'uso di un defibrillatore che possa essere utilizzato da un soggetto che sappia riconoscere, previa formazione, la necessità dell'intervento e l'appropriatezza nell'uso dell'apparecchio.

Un elemento che si è rivelato utile da comprovati studi scientifici è pertanto l'uso del defibrillatore semiautomatico, in quanto il suo utilizzo, consentito anche al cosiddetto personale laico, permette di prestare i primi efficaci soccorsi.

Inoltre anche l'attività fisica e sportiva costituisce un rilevante momento formativo per il benessere dell'individuo e lo svolgimento della stessa deve effettuarsi in condizioni di massima

sicurezza così da consentire eventuali immediati interventi d'emergenza volti alla tutela della salute.

Ritengo quindi che sia opportuno intervenire in via prioritaria, ai fini della dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, nei confronti delle aree con particolare afflusso di pubblico, degli impianti sportivi, intesi quali luoghi in cui i giovani e meno giovani si dedicano ad attività motorie, poiché queste sono un'occasione frequente in cui si verificano arresti cardiocircolatori.

L'organizzazione del sistema sanitario di emergenza-urgenza deve poi essere supportata, per la sua piena efficacia, da una efficiente rete di pronto intervento, attraverso la formazione e l'addestramento di personale sanitario e non.

La legge inoltre, secondo un sistema di sussidiarietà intende riconoscere un ruolo importante alle associazioni di volontariato operanti nel settore del soccorso e dell'emergenza, alle associazioni facenti parte del sistema di protezione civile e agli enti non profit.

La presente proposta di legge si completa con la previsione di un regolamento finalizzato all'individuazione di modalità e tempi per la dotazione dei DAE, secondo la tipologia e la dimensione delle aree identificate nel territorio regionale, nonché con disposizioni relative al coordinamento, alla vigilanza e alle misure sanzionatorie.

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la diffusione e la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e promuove la realizzazione di programmi regionali, indica i criteri per l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità della formazione degli operatori addetti, nel rispetto dei principi della legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero) e in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009).

Art. 2
(Individuazione delle sedi e delle strutture
nelle quali collocare i DAE.
Detenzione dei defibrillatori)

1. La Regione predispose il piano di programmazione per la diffusione e distribuzione dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio.

2. In via prioritaria devono essere dotati di defibrillatori semiautomatici esterni tutti i mezzi di soccorso di base del sistema di emergenza territoriale e le strutture di emergenza, compresi i mezzi delle associazioni di volontariato o facenti parte del sistema di protezione civile o privati che operano nell'ambito del sistema stesso. I defibrillatori semiautomatici sono, altresì, collocati in luoghi di aggregazione e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico; in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, ove sia più attesa l'incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza. In particolare l'uso del defibrillatore automatico esterno deve essere presente:

- a) nei luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico;
- b) negli impianti aperti a qualunque titolo con particolare afflusso di pubblico quali auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, strutture ricreative, stadi, palazzetti, palestre, centri sportivi;
- c) nelle postazioni temporanee per feste, manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;
- d) nei luoghi dove è prevista la presenza di elevati flussi di persone, quali centri commer-

ciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche;

- e) nelle strutture gestite da soggetti pubblici, scuole, università;
- f) nei luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;
- g) nelle farmacie, per l'alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei piccoli centri urbani che le rendono di fatto punti di riferimento in caso di emergenza anche in luoghi isolati o zone disagiate di montagna.

3. I defibrillatori devono essere collocati in posti facili da raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza con la dicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno ben visibile.

4. La diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori automatici esterni deve avvenire mediante una distribuzione strategica in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall'arresto cardiaco, se necessario prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari.

5. Con regolamento di attuazione della presente legge, da adottarsi entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale stabilisce modalità e tempi per realizzare la dotazione dei DAE ed in particolare:

- a) le modalità di individuazione dei fabbisogni formativi relativi all'utilizzo dei defibrillatori sul territorio regionale;
- b) le modalità e i tempi per l'organizzazione dei corsi di formazione, ivi comprese le misure di prima applicazione della presente legge atte a consentire la formazione degli operatori entro il termine previsto dall'articolo 10;
- c) le modalità di formazione e aggiornamento degli operatori in conformità ai criteri di cui allegato A del decreto del Ministero della salute 18 marzo 2011 e il rilascio di attestato al superamento del corso;
- d) i criteri di accreditamento dei soggetti formatori e relativa certificazione.

Art. 3

(Dotazione e uso dei defibrillatori)

1. Gli impianti sono dotati di defibrillatore, il cui uso è affidato ad operatori espressamente incaricati.

2. La dotazione di defibrillatori è requisito per ottenere l'autorizzazione all'apertura dei locali e/o degli impianti o l'organizzazione di eventi.

3. L'obbligo di dotazione dei defibrillatori è a carico dei titolari di licenza dello svolgimento dell'attività nei locali e/o negli impianti interessati dalla presente legge.

4. Nelle postazioni temporanee di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, e nei luoghi, negli ambienti e nelle strutture in cui l'attività avviene saltuariamente e comunque non in forma continuativa, la dotazione del DAE e la presenza del relativo personale qualificato possono essere garantite, tramite convenzione, da associazioni riconosciute, specializzate nel settore dell'emergenza-urgenza iscritte nel registro regionale di volontariato o da associazioni riconosciute, facenti parte del sistema di protezione civile.

Art. 4 *(Operatori)*

1. I soggetti responsabili tenuti a dotarsi di DAE ai sensi del regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, individuano uno o più operatori preposti all'utilizzo dei DAE stessi, previo addestramento formativo svolto con le modalità di cui all'articolo 5.

Art. 5 *(Addestramento formativo)*

1. La formazione sull'utilizzo dei defibrillatori ha l'obiettivo di permettere l'uso, in tutta sicurezza, dei defibrillatori e per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto cardiaco.

2. La formazione può essere erogata dall'ASUR attraverso le zone territoriali nell'ambito del sistema sanitario di emergenza, nonché da associazioni di volontariato riconosciute e iscritte nel registro regionale del volontariato operanti nel settore dell'emergenza-urgenza, da associazioni riconosciute, facenti parte del sistema di protezione civile o da soggetti formatori accreditati in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 5.

3. L'attestato al superamento della verifica finale del corso di formazione abilita all'utilizzo dei defibrillatori.

4. Al fine della programmazione dei corsi, la Regione individua il fabbisogno formativo relativo all'utilizzo dei defibrillatori secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 5.

Art. 6 *(Vigilanza e controllo)*

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti interessati.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti obbligati all'uso del DAE inviano ogni ventiquattro mesi al Comune di riferimento una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

- a) la dotazione e la collocazione dei defibrillatori;
- b) la presenza di personale abilitato all'uso dei defibrillatori durante l'orario di apertura dell'impianto o durante la durata delle manifestazioni per cui si richiede la presenza del DAE, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4;
- c) l'osservanza degli obblighi di formazione;
- d) la funzionalità tecnica dei defibrillatori e in particolare il rispetto della normativa di esercizio relativa agli apparecchi elettromedicali.

3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere trasmesse anche in via telematica e comunque secondo le modalità operative stabilite dalla Giunta regionale.

4. Per i casi rientranti nell'articolo 3, comma 4, deve essere inviata al Comune di riferimento copia della convenzione stipulata.

5. Il Comune dispone ispezioni, in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 2 e può esercitare controlli a campione.

Art. 7

(Convenzionamento)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo previste dall'articolo 6, il Comune può convenzionarsi con enti socio assistenziali, con associazioni di volontariato presenti sul territorio, regolarmente iscritte al registro regionale del volontariato, operanti nel settore del soccorso ed emergenza-urgenza territoriale o con associazioni riconosciute facenti parte del sistema di protezione civile.

Art. 8

(Sanzioni)

1. La mancata dotazione dei DAE comporta a carico dei soggetti interessati la sanzione amministrativa del pagamento al Comune, nel quale è ubicato l'impianto, di una somma da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 4.000,00. In caso di recidiva è prevista la chiusura dell'attività.

2. L'assenza degli operatori abilitati all'utilizzo dei DAE presso gli impianti di cui all'articolo 2, comporta la sanzione amministrativa del paga-

mento al Comune, nel quale è ubicato l'impianto, di una somma da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 4.000,00. In caso di recidiva è prevista la chiusura dell'attività.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2014 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB 52814 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione del Programma operativo annuale (POA).

Art. 10

(Norma transitoria e finale)

1. Gli obblighi previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 2015.